



N. N. Giovanni

il contratto presente oppure obbliga  
re il medico a sottostare alle  
condizioni, fatte all'altra  
società anche per la società  
agraria San Giuseppe senza  
che il medico possa opporvi.  
Naturalmente egli potrà assu-  
mere questi nuovi impegni  
sempre che prima espliciti  
il suo incarico per la soci-  
tà agraria San Giuseppe e  
senza alcun detrimento  
di essa.

11°

Se la società non risulterà  
legalmente costituita cioè  
se il medico provesso non  
essere state eseguite tutte  
le formalità di legge, in tal  
caso egli avrà pieno diritto  
di fare risolvere il presente  
contratto.

12°

Chiunque delle parti contraenti  
si rende inadempiente a qual-

siasi patto contrattuale sarà  
obbligato di pagare all'altra  
parte la somma di lire tremi-  
la a titolo di penale.

Ove l'inadempiente fosse il  
medico, questo avrà altresì l'ob-  
bligo di restituire tutte quelle  
somme che avrà potuto avere  
esatte anticipatamente e cioè  
avrà diritto solo a trattenere  
lo stipendio suo al giorno  
che si verifica l'inadempienza  
a restituire tutto quello e quan-  
to avrà ricevuto per il tempo  
in cui non prestò servizio  
oltre alle lire tremila di penale.

14°

Le spese del presente atto sono  
a carico comune delle parti.  
È richiesto io Notaro ricevo  
quest'atto scritto da me e da  
me letto alle parti in presenza  
dei testimoni, che si sottoscri-  
vo anche nei fogli intermedi  
con esse parti e con me Notaro.